

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 1 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.  
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma  
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957  
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

|  |          |
|--|----------|
| Formato cartaceo Italia.....                         | € 114,00 |
| Formato cartaceo estero .....                        | 164,00   |
| Formato digitale (con login).....                    | 98,00    |
| Formato digitale (con ip) .....                      | 107,00   |
| Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....  | 136,00   |
| Formato cartaceo estero + digitale (con login) ..... | 185,00   |
| Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) .....    | 145,00   |
| Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....     | 194,00   |
| Fascicolo singolo cartaceo* .....                    | 30,00    |
| Fascicolo singolo digitale .....                     | 25,00    |

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. \*Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it) entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94  
[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
[www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)  
[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore)  
[twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore)  
[instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).  
Finito di stampare nel mese di marzo del 2019.

### ***Direttori***

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

### ***Redazione***

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott.ssa Maria Teresa Capozza

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

## *Norme e criteri redazionali*

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).



Geraldina Boni

## L'ARCHIVIO COME 'PONTE' TRA SCIENZE GIURIDICHE SECOLARI E SCIENZA CANONISTICA\*

SOMMARIO: 1. Il diritto canonico entra nei dibattiti in corso nelle scienze dei diritti secolari. Canonisti e civilisti italiani in dialogo su temi di attualità. – 2. La storia del diritto canonico aiuta a comprendere la genesi e le *rationes* alla base di istituti giuridici secolari. – 3. Il diritto ecclesiastico quale terra di frontiera per integrare competenze e ottimizzare le soluzioni normative. – 4. Le pagine di *Archivio giuridico* come specchio dei caleidoscopici interessi – cangianti nel corso del tempo – della scienza giuridica. Scienza canonistica e scienza giuridica secolare: un nesso di arricchimento biunivoco.

1. *Il diritto canonico entra nei dibattiti in corso nelle scienze dei diritti secolari. Canonisti e civilisti italiani in dialogo su temi di attualità*

‘Canonisti’ e ‘civilisti’ hanno sempre lavorato fianco a fianco: insipiente (e anche arrogante) pretendere di tracciare con poche pennellate un affresco bimillenario. Ma anche accedendo alla scelta obbligata di circoscrivere l’indagine precipuamente alla seconda metà del Novecento<sup>1</sup>, con lo sguardo puntato sul microcosmo, pur significativo, della nostra Penisola

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Non ci occupiamo deliberatamente dell’entrata in vigore della Costituzione italiana, della sua graduale attuazione, dell’avvio e del contributo della giurisprudenza costituzionale, letti attraverso la filigrana della riflessione dottrinale pubblicata sulla Rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini*: temi tutti magistralmente illustrati nella relazione *Per i 150 anni dell’Archivio giuridico. Quale passato, quali prospettive* del Professor Giuseppe Dalla Torre nel presente numero pubblicata, cui rinviamo.



e l'ingrandimento dell'obiettivo focalizzato sullo spaccato offerto da quanto edito dall'*Archivio giuridico Filippo Serafini*, ci pare si possano tratteggiare alcuni lineamenti marcati del nesso che ha avvinto ininterrottamente il diritto canonico ai diritti secolari volta a volta contemporanei.

Il diritto canonico, d'altronde, non si è mai sottratto al confronto con le tematiche più urgenti che via via emergevano nella società ove è destinato a trovare attuazione: esso, cioè, non vive in un iperuranio rarefatto e distante, ma si cala e deve calarsi senza esitazioni nella realtà sempre mutante che è vocato a seguire plasticamente nei suoi più minuti sussulti. Non è dunque avulso dai rivolgimenti sociali, dalle trasformazioni *lato sensu* politiche, finanche dalle alterazioni quasi del 'midollo antropologico' registrabili nella convivenza umana: il 'temporale', del resto, è lo spazio in cui i fedeli operano ed è alla *Ecclesia militans*, contaminata e frenata dal peccato, come soleva ripetersi con linguaggio oggi *démodé*, che il diritto canonico offre il suo ausilio.

Frequentemente tali cambiamenti radicali (talora vere e proprie metamorfosi) sono cagionati dall'impatto coi prodigiosi ed inquietanti avanzamenti della scienza e della tecnologia, i quali hanno contraccolpi non lievi sulla vita delle persone: così a volte, intuendone tempestivamente la crescente rilevanza per le loro proiezioni giuridiche prima ancora che si allertassero i giuristi secolari, i canonisti si sono accinti allo scandaglio di problemi che sarebbero entrati nell'orbita delle preoccupazioni dei legislatori statuali molto più tardi. Così, già nel 'remoto' 1967 – nell'attuale parossistica accelerazione della storia – compaiono studi premonitori sulle nuove metodiche di quella che verrà denominata procreazione medicalmente assistita (sia che si intervenga solamente ad 'aiutare' ovvero a completamente supplire e infine rimpiazzare l'atto sessuale fecondativo) e che allora normalmente si appellava inseminazione artificiale (omologa ed eterologa)<sup>2</sup>: se pensiamo

---

<sup>2</sup> V. TAZZIOLI, *Inseminazione artificiale e diritto penale canonico*, in *Archivio giuridico*, CLXXII (1967), pp. 198-209. Tale Autore si era anche precedentemente occupato del tema, sotto profili giuridici diversi: Id., *Inseminazione*

che la materia è stata disciplinata in Italia solo nel 2004, dopo un deleterio *far west* normativo di decenni, possiamo comprendere le doti di preveggenza palesate dai cultori dello *ius canonicum*. Siamo alle fonti dell'infiammarsi di quel 'dibattito biogiuridico' di cui oggi si è parlato<sup>3</sup> – anche per il distanziarsi e l'opporci delle tavole etiche di riferimento – e che ha visto l'*Archivio giuridico* non certo nella retroguardia. D'altronde l'allarme non è scemato, anzi è proporzionalmente aumentato contestualmente al vertiginoso incedere di scienza e tecnica, compattamente coese, verso vette inimmaginabili: come si desume da uno dei saggi più recentemente pubblicati e che è incardinato proprio sulle ripercussioni che ciò può suscitare su un tema classico e mai declinante della letteratura canonistica quale quello matrimoniale<sup>4</sup>.

Se comunque nel 1967 ci si sporge appena verso scenari futuri non ancora del tutto pronosticabili, invece profondamente permeati dalle vivaci discussioni di quegli anni in cui nell'Italia repubblicana si stava incubando la riforma del diritto di famiglia per allinearli altresì alla Carta costituzionale sono i saggi, di poco successivi, volti a illustrare il contributo profetico del Concilio Vaticano II nell'acquisizione piena del principio della parità morale e giuridica dei coniugi tra loro e nei confronti della prole: principio che il legislatore italiano consacrerà appunto nell'importante traguardo legislativo raggiunto nel 1975. Per il matrimonio e la famiglia, oramai eclissatesi le passate impostazioni 'istituzionalistiche', tendenzialmente patriarcali, autoritaristiche ed altresì androcentriche, urge la ricerca di bilanciamenti normativi rispettosi di quanto l'oramai diffuso comune sentire ha maturato. La Chiesa non

---

*artificiale, filiazione e separazione dei coniugi in diritto canonico*, in *Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone*, VIII (1966), pp. 701-716.

<sup>3</sup> I richiami qui e anche oltre sono sempre al Convegno svoltosi a Bologna il 24 ottobre 2018 su «150 anni della Rivista Archivio giuridico Filippo Serafini (1868-2018)»: mi riferisco ora alla relazione di Leonardo Nepi, *Pluralismo etico e biodiritto: il contributo al dibattito biogiuridico dalle pagine dell'Archivio giuridico* Filippo Serafini.

<sup>4</sup> P. MONETA, *Scienza, tecnica e matrimonio canonico*, in *Archivio giuridico*, CCXXXVI (2016), pp. 491-524.

è sorda e impermeabile: e si volge con entusiasmo alla ‘riscoverta’ dell’originario disegno creazionale sull’unione sponsale. In questo senso l’apporto formidabile – pur nella sua stringatezza<sup>5</sup> – del Vaticano II, non privo di immediate ‘ricadute’ normative canonistiche, è un’emblematica riprova di come il magistero ecclesiale possa essere un valido supporto per la sedimentazione anche nella legislazione statuale della graduale recezione di una rinnovata sensibilità in ordine alla percezione di ambiti assai delicati, come quelli appunto legati alle relazioni coniugali o parentali<sup>6</sup>.

Nello stesso torno di tempo una serie cospicua di contributi si innestano poi in un pendio scosceso che ha visto sommovimenti imponenti dipanarsi simultaneamente sul crinale ecclesiale e su quello latamente civile, probabilmente intercettando la convergenza di ‘segni dei tempi’. Essi sono spiccatamente immersi nel periodo, infervorato e davvero rovente, che, *ex parte Ecclesiae*, seguiva al Concilio convocato da Giovanni XXIII – periodo gestito ammirevolmente con ferma prudenza dal sommo pontefice appena canonizzato, Paolo VI<sup>7</sup> –, con la sua propensione, per un verso, alla deverticalizzazione ed al riconquistato equilibrio ecclesiologico tra universale e particolare, papa e vescovi, centro e periferia, e alla valorizzazione della dignità battesimale in quanto tale e quindi del laicato non più rigidamente considerato come supino e gregario alla gerarchia clericale nella missione dell’edificazione del corpo di Cristo, per l’altro. Ma, al contempo, tali capovolgimenti di prospettiva non paiono neppure del tutto immuni dall’influsso proveniente, *ex parte Status*, dai virulenti moti sessantottini che avevano esaltato l’indipendenza e la ‘sovranità’ dell’individuo contro l’oppressione delle sovrastrutture di potere. Nel *milieu* scolpito da tali ibridate influenze la ca-

---

<sup>5</sup> Si occupa del matrimonio e della famiglia il primo Capitolo della Parte II della Costituzione *Gaudium et spes*.

<sup>6</sup> I. SPADA, *Parità morale e giuridica dei coniugi alla luce del Concilio Vaticano II*, in *Archivio giuridico*, CLXXVIII (1970), pp. 132-157; L. SPINELLI, *Educazione religiosa della prole e contrasto tra genitori (in vista di una riforma del diritto di famiglia)*, *ivi*, CLXVI (1964), pp. 46-86.

<sup>7</sup> La canonizzazione è avvenuta in Piazza San Pietro il 14 ottobre 2018.

nonistica abbandona definitivamente certi lidi controriformistici e di un vetero *jus publicum ecclesiasticum*, oramai un poco stantii, per riflettere proprio sugli aneliti ad una maggiore 'democraticizzazione' della Chiesa – senza qui poter entrare nei dovuti *distinguo* che l'uso di questo vocabolo e dei concetti che esso veicola, impropri e devianti nell'ordinamento canonico, imporrebbe<sup>8</sup> – ovvero su una collegialità e sinodalità<sup>9</sup> che siano in grado di infondere nuova linfa alla *societas Ecclesiae*. Dunque, sul piano istituzionale, si investiga la posizione delle Chiese particolari e locali di cui, nel solco del pregnante *in quibus et ex quibus* conciliare, si rigetta la posizione di subordinazione quali mere partizioni di quella universale<sup>10</sup>. Ma, soprattutto, diviene oggetto preferenziale e privilegiato di illustrazione sia il ruolo costituzionale, corredato di diritti fondamentali, del semplice *christifidelis*, sia la figura del laico, la sua capacità di iniziativa libera e spontanea per informare di spirito cristiano le realtà secolari e di compartecipazione responsabile ai *tria munera Christi*<sup>11</sup>.

Su un'ascissa similare, se gli ordinamenti secolari si interrogano in quegli anni al fine di promuovere una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che li riguardano e al governo della cosa pubblica, incentivando il metodo consensuale e la diffusione di prassi di negoziazione e concertazione, del pari, sul versante canonistico, la dottrina più sensibile si cimenta nella prefigurazione delle opportunità di un maggiore coinvolgimento nell'esercizio del 'potere' – pur non mettendo in forse la sua intrasgredibile monocraticità nella

---

<sup>8</sup> G. BONI, A. ZANOTTI, *Sul contributo del diritto canonico al dibattito sulla democrazia*, in *Archivio giuridico*, CCXXXVI (2016), pp. 3-82.

<sup>9</sup> Termine invero impostosi dopo il Concilio Vaticano II.

<sup>10</sup> L. GUERZONI, *Diritto di associazione, associazionismo spontaneo dei fedeli e "autonomia" delle Chiese locali*, in *Archivio giuridico*, CLXXVIII (1970), pp. 59-87; P. CAVANA, *Sul principio di comunione nell'ordinamento canonico*, *ivi*, CCXV (1995), pp. 279-341.

<sup>11</sup> S. LARICCIA, *Il communis christifidelium status nell'ordinamento della Chiesa*, in *Archivio giuridico*, CLXXVIII (1970), pp. 52-58; G. DALLA TORRE, *Il problema dei diritti fondamentali del cristiano*, *ivi*, CXIX (1980), pp. 117-126; S. CARMIGNANI CARIDI, *Sviluppo, competenze e strutture del Pontificium Consilium pro laicis*, *ivi*, CCV (1985), pp. 497-528.

Chiesa – da parte di tutte le componenti di quel popolo di Dio che l'assise novecentesca ha innalzato a protagonista della scena ecclesiale<sup>12</sup>. Pure se va ammesso come anche nei lustri successivi la dottrina non abbia mai cessato di appassionarsi alle forme di perseguimento dei fini ecclesiali sgorganti 'dal basso', dalla vocazione battesimale che continua a fomentare carismi nel popolo di Dio<sup>13</sup>: incontrandosi a volte significativamente questo impulso genuinamente cristiano con *trends* sincronicamente in corso nella società civile, quale ad esempio lo straordinario recente incremento del terzo settore e delle organizzazioni non profit<sup>14</sup>. Il volontariato nelle opere di carità e assistenza, del resto, non è alieno, al contrario del tutto familiare, praticato e regolato in qualche modo da secoli nell'universo canonistico, e in esso proprio il laicato ha non sporadicamente impersonato il fulcro di irradiazione e propagazione: così, scovare nelle pieghe della storia cristiana le più antiche matrici di istituti che oggi sperimentano un'inusitata vitalità si dimostra sovente non uno sterile esercizio di erudizione ma può essere foriero di illuminanti insegnamenti<sup>15</sup>.

Volgendoci ancora alle vorticose evoluzioni sociali degli anni Sessanta-Settanta del Novecento, gravide di implicazioni echeggianti dalle pagine di *Archivio*, se esse hanno incitato talora nel senso, auspicabile, dell'accentuazione del concorso attivo del singolo alle scelte che lo concernono, su altro versante la spinta di un individualismo e soggettivismo spesso esasperati e derivanti dall'incalzante e aggressiva secolarizzazione pare incrinare fino a sommuovere quella condivisa adesione al cristianesimo ereditata dal millennio precedente, ponendo

---

<sup>12</sup> C. CARDIA, *I consigli presbiterale e pastorale nella dimensione post-conciliare della Chiesa locale*, in *Archivio giuridico*, CLXXXI (1971), pp. 73-184.

<sup>13</sup> D. DI GIORGIO, *Struttura e configurazione giuridica dei movimenti ecclesiali*, in *Archivio giuridico*, CCXXV (2005), pp. 375-449.

<sup>14</sup> A.P. TAVANI, *Associazioni laicali e terzo settore. Il protagonismo del laico*, in *Archivio giuridico*, CCXXX (2010), pp. 413-432.

<sup>15</sup> M. JASONNI, *Le confraternite "laicali". Alle radici della civiltà europea: solidarietà cristiana e timore di un governo arbitrario*, in *Archivio giuridico*, CCXXVI (2006), pp. 49-65. Sul tema anche G. FELICIANI, A. ROCCELLA, *Il regime delle confraternite alla luce di un recente parere del Consiglio di Stato*, *ivi*, CCXIII (1993), pp. 199-233.

quesiti inediti al diritto canonico: proprio su questa tormentata faglia esso è impellentemente chiamato a confrontarsi sempre più incisivamente sui battezzati viepiù numerosi che hanno smarrito la fede e troncato ogni contatto con la compagine ecclesiale<sup>16</sup>. La codificazione canonica in corso di elaborazione mirerà a farsi carico di questa corrosiva scristianizzazione, anche nell'ottica dell'allestimento di un doveroso presidio alla libertà religiosa – che lo stesso Vaticano II proclama senza più alcuna remora – nonché di una paterna comprensione delle scelte coscienziali di ognuno. Con opzioni peraltro (si pensi alla clausola della separazione con atto formale contenuta in alcuni canoni<sup>17</sup>) che forse non hanno raggiunto i risultati sperati: si tratta di una ferita in verità ancora drammaticamente aperta nel seno della comunità ecclesiale, come testimoniano i reiterati ed accorati riferimenti del Papa regnante.

E analogamente in questo quadrante sono rimaste ancora a tutt'oggi non del tutto esaudite le voci di chi nel post-Concilio perorava, sempre a tutela dei diritti della persona e del battezzato garantiti nell'ordinamento canonico, sia pur con la loro assoluta atipicità, l'avvio di un apparato garantistico di giustizia amministrativa (anche a livello decentrato)<sup>18</sup>: voci le quali sovente si alimentavano e argomentavano proprio sull'archetipo di quella che la legislazione italiana coeva andava perfezionando e implementando e che rappresentava, per i canonisti, un pungolo e un paradigma da mutuare, sen-

---

<sup>16</sup> G. DI MATTIA, *Areligiosità dei battezzati e forma canonica del matrimonio*, in *Archivio giuridico*, CLXXXIII (1972), pp. 163-188.

<sup>17</sup> Come noto il trattamento normativo di chi si fosse separato dalla Chiesa con atto formale, il quale non era tenuto alle leggi ecclesiastiche relative alla forma canonica del matrimonio (cfr. can. 1117), alla dispensa dall'impedimento di disparità di culto (cfr. can. 1086) e alla licenza richiesta per i matrimoni misti (cfr. can. 1124), per i problemi di diverso tipo che creava, è stato rivisto (con la cancellazione dell'inciso relativo) con la Lettera Apostolica *Motu Proprio data Omnium in mentem* di Benedetto XVI del 26 ottobre 2009. Ci siamo occupati della questione nel volume G. BONI, A. ZANOTTI, *La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblio. Un ritorno alle origini per il diritto canonico del terzo millennio?*, Torino, 2012, p. 69 ss.

<sup>18</sup> L. SPINELLI, *Note sulla giustizia amministrativa nel vigente ordinamento canonico*, in *Archivio giuridico*, CLXXXIX (1975), pp. 3-27.

za tuttavia disconoscere la specificità della società ecclesiale e del fenomeno del potere al suo interno.

Parimenti per altri contesti l'espansione della produzione dottrinale ovvero l'acuirsi delle cure giurisprudenziali in atto negli ordinamenti secolari hanno interpellato e spronato la canonistica verso lidi da sempre rientranti nella premura pastorale e nella sollecitudine normativa ecclesiale: ma che forse avevano subito un oscuramento temporaneo e meritavano perciò una rinverdita attenzione nel clima inaugurato dal consesso conciliare; e ciò peculiarmente in riferimento alla dimensione dei diritti inviolabili, individuali e collettivi, specchio della identità di ciascuno, ed in particolare scaturenti da una cultura e spiritualità impregnata dalla fede<sup>19</sup>. Sovente d'altronde, nella storia dell'Occidente, proprio dal riallacciarsi del dialogo, da tempo a volte infaustamente interrotto, tra *lex mundana* e *lex ecclesiastica* si sono innescati circoli virtuosi idonei a dischiudere itinerari di inaspettata ricchezza: così, dopo la luminosa 'epopea' medievale, un nodo cruciale ove il pensiero canonistico e quello della scienza giuridica secolare si sono di nuovo recentemente incrociati in reciproca emulazione è quello dell'ambizione alla più compiuta realizzazione possibile del 'giusto processo', dal quale trapelano con nitore le incancellabili ed intangibili istanze di autentica giustizia che riposano e devono riposare alla base di ogni ordinamento giuridico<sup>20</sup>.

Infine l'abbraccio tra diritto canonico e diritti secolari riceve, per così dire, un vero e proprio principio di 'immedesimazione' – e non casualmente nel *locus* ove il diritto quotidiana-

---

<sup>19</sup> V. TURCHI, *L'obiezione di coscienza nell'ordinamento canonico*, in *Archivio giuridico*, CCXI (1991), pp. 229-285; G. BONI, *Nuovi profili di un'antica questione. Riflessioni sulla mendicizia oggi*, *ivi*, CCXVIII (1998), pp. 97-218 e pp. 397-533; EAD., *Corresponsabilità e sussidiarietà nella Chiesa*, *ivi*, CCXXIV (2004), pp. 497-575; EAD., *Considerazioni sul principio di sussidiarietà nella Chiesa*, *ivi*, CXXIX (2009), pp. 135-247.

<sup>20</sup> J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, in *Archivio giuridico*, CCXXXII (2012), pp. 165-224 e pp. 293-357; A. GIORDANO, *Il processo brevior davanti al Vescovo attraverso il prisma della giurisdizione contenziosa*, *ivi*, CCXXXVII (2017), pp. 167-182.

mente vive – nel patrocinio sia presso i tribunali secolari sia presso quelli ecclesiastici da molti giuristi praticato in concomitanza, se non in piena integrazione. Ciò ha da sempre destato e potenziato un fecondo crogiolo di incontro dialettico a proposito della professione di avvocato: con una presenza intensa pressoché costante di questa tematica tra quelle ospitate dal periodico di cui ci occupiamo. Palesandosi, con ciò, l'*Archivio giuridico* quale Rivista non solo frequentata da accademici puri ma del pari consultata da giuristi che incarnano la teoria nella pratica, quale prezioso strumento utile all'esercizio delle proprie mansioni. Non scarsi sono infatti gli Autori che hanno indagato e delucidato le competenze, le attività e, non ultima, la deontologia della professione forense: nella sovrapposizione e talora anche nella contrapposizione dell'avvocato presso le corti secolari e del patrono davanti ai giudici ecclesiastici, specie nelle cause di nullità del matrimonio, il cui *munus* – tutt'al contrario dell'azzecceggarbugli di manzoniana memoria – si contrassegna per la sua insostituibile funzione di collaboratore nella ricerca della *veritas* cui il processo deve tendere<sup>21</sup>.

In definitiva, riguardo a tutte le tematiche appena abbozzate in queste righe con riferimento alla letteratura canonistica, sarebbe troppo prolisso l'elenco dei contributi di docenti e esperti di diritti secolari accolti dall'*Archivio giuridico*; più agevole sarebbe invece selezionare con acribia i problemi settacciati dalla civilistica (in senso lato, inclusiva di tutte le suddivisioni interne) passati sotto silenzio nella Rivista: uno *screening* che probabilmente, però, darebbe esito negativo. Sì che

---

<sup>21</sup> L. SPINELLI, *L'avvocato nel processo matrimoniale canonico*, in *Archivio giuridico*, CXC (1976), pp. 3-20; A. BLASI, *L'avvocato ieri ed oggi, il suo ruolo come partecipante del servizio di giustizia*, *ivi*, CCVII (1987), pp. 133-138; G. DALLA TORRE, *Sviluppi storici della deontologia forense*, *ivi*, CCXXX (2010), pp. 5-30.

Ricordiamo inoltre qui i saggi di A.C. JEMOLO, *I tribunali ecclesiastici e le loro sentenze nel diritto italiano*, in *Archivio giuridico*, CI (1929), pp. 133-176; *Id.*, *Tribunali della Chiesa e tribunali dello Stato nel regime degli accordi lateranensi*, *ivi*, CII (1929), pp. 129-155; *Id.*, *Le tendenze della letteratura e della giurisprudenza in materia matrimoniale*, *ivi*, CVI (1931), pp. 167-187.



davvero l'*Archivio* diviene sinossi trasparente del lavoro operoso della scienza giuridica in ogni fase della storia, unita nella medesima 'officina'.

2. *La storia del diritto canonico aiuta a comprendere la genesi e le rationes alla base di istituti giuridici secolari*

In un suggestivo articolo, edito nel 2016, del Professor Dalla Torre intitolato *Il diritto canonico e i fondamenti del diritto europeo*<sup>22</sup>, egli suntegge con chiarezza l'apporto dell'esperienza giuridica ecclesiale all'enucleazione degli irrinunciabili pilastri su cui la stessa casa comune europea è stata eretta e si regge dal punto di vista del diritto: segnatamente di quei postulati valoriali essenziali senza i quali anche le più raffinate impalcature giuridiche rischiano di franare al primo scontro.

Da sempre, peraltro, i cultori del diritto ecclesiale rivendicano orgogliosamente come la genesi di alcuni istituti capitali successivamente mutuati e poi, eventualmente, autonomamente sviluppati (e, a volte, anche 'deviati' e 'deformati') negli ordinamenti secolari, sia da collocare nel grembo dell'ordinamento canonico, specie in quei fervidi anni medievali in cui il pensiero dei decretisti e dei decretalisti fioriva rigoglioso.

Celeberrima è l'espressione di Orio Giacchi secondo cui il matrimonio è nato 'sui ginocchi della Chiesa': e infatti si moltiplicano, anche proprio dalle colonne di *Archivio giuridico*, gli articoli che si soffermano su quel puntiglioso e certosino cesello dell'istituto matrimoniale che da sempre ha rappresentato un bacino fertile della riflessione canonistica, la quale sovente ha trainato o comunque affascinato e provocato i civilisti<sup>23</sup>:

---

<sup>22</sup> G. DALLA TORRE, *Il diritto canonico e i fondamenti del diritto europeo*, in *Archivio giuridico*, CCXXXV (2015), pp. 351-378.

<sup>23</sup> Dai più risalenti M. SOLERI, *Nuovamente dell'errore e del dolo nel matrimonio*, in *Archivio giuridico*, LXXII (1904), pp. 98-135; G. STANGHELLINI, *L'evoluzione giuridico-canonica nelle seconde nozze*, *ivi*, LXXXI (1908), pp. 149-169; Id., *Il diritto matrimoniale nelle opere dei Padri della Chiesa*, *ivi*,

ciò almeno fino alle ultime decadi del secolo appena congedato che hanno assistito ad uno scollamento ormai irreversibile – ma invero da tempo annunciato<sup>24</sup> – dei due modelli matrimoniali, quello della Chiesa e quello degli Stati (almeno apparentemente, ma la storia talora riserva sorprendenti 'ritorni'). L'incessante evoluzione dell'approfondimento teologico e dei pronunciamenti magisteriali sull'intima e non scalfibile natura del coniugio ha infatti sollecitato senza sosta i canonisti ad uno sforzo instancabile di adeguamento di concetti e categorie giuridiche per attingere sempre più aggiornate e soddisfacenti costruzioni, arando un terreno poi coltivato, di conserva, anche dai colleghi operanti sul versante della *lex mundana*: del resto entrambi sono protesi, al fondo, al *bonum* di quell'uomo che non di rado nella relazione sponsale ricerca il coronamento delle sue attese esistenziali. La singolarità, poi, di alcune (più o meno famose) 'vicende coniugali' offriva il destro ai *cul-*

---

LXXXIV (1910), pp. 77-140; C. ARIAS, *Il matrimonio contratto dall'impotente per legittimare i figli nati prima che si verificassero le cause dell'impotenza. Studio nel diritto canonico e nel diritto civile*, *ivi*, XCVI (1926), pp. 158-207; E. ALBERTARIO, *Di alcuni riferimenti al matrimonio e al possesso in Sant'Agostino*, *ivi*, CVI (1931), pp. 28-44; a, fra i molti, G. MANTUANO, *Essenza del matrimonio e oggetto del consenso matrimoniale nella dottrina canonista posttridentina. La causa del negozio matrimoniale*, *ivi*, CLXIX (1965), pp. 172-227; S. GHERRO, *In tema di consenso coatto e consenso simulato del negozio matrimoniale canonico*, *ivi*, CLXXX (1971), pp. 65-110; M. TOCCI, *Il «consensus parentum» alle nozze nella canonistica e nel pensiero dei teologi tridentini. Un caso di obbligo «de honestate»?*, *ivi*, CCXX (2000), pp. 541-580; P.A. BONNET, *L'indissolubilità del matrimonio sacramento (can. 1141-1142 CIC)*, *ivi*, CCXXII (2002), pp. 547-568; M. TOCCI, *Il ratto nel Decretum di Graziano: impedimento, un caso speciale di vis et metus o crimen?*, *ivi*, CCXXIII (2003), pp. 459-484; P.A. BONNET, *Brevi annotazioni sul matrimonio condizionato e sulla certezza morale in Giuseppe Dossetti*, *ivi*, CCXXV (2005), pp. 3-38; M. GATTAPONI, *Forma canonica del matrimonio e comunione ecclesiale. Alcune riflessioni*, *ivi*, CCXXVII (2007), pp. 365-396; L. SCALERA, *Ripensando al "contratto" matrimoniale canonico*, *ivi*, CCXXXI (2011), pp. 139-158; P.A. BONNET, *L'errore di diritto disciplinato dal can. 1099 cic*, *ivi*, CCXXXIV (2014), pp. 65-106; G. DALLA TORRE, *Amore profano e amore sacro ovvero: le vicende dell'istituto matrimoniale*, *ivi*, CCXXXVI (2016), pp. 377-392.

<sup>24</sup> A. TALAMANCA, *Il Consiglio di Stato e il caso Nuytz: un momento dell'iter di secolarizzazione del matrimonio*, in *Archivio giuridico*, CCIX (1989), pp. 155-183.

*tores canonum* per addentrarsi nelle complesse questioni giuridiche prospettate dalla stupefacente poliedricità delle vicissitudini umane che non cessano di meravigliare, superando sempre ogni fantasia<sup>25</sup>.

Ma se lo *specimen* del matrimonio è eclatante, anche la formazione di altri istituti ha toccato tappe importanti di gestazione nello *ius Ecclesiae*, come attestano vari articoli pubblicati dall'*Archivio giuridico*. Così, nel campo del diritto pubblico<sup>26</sup>, si pensi alle regole sulle procedure elettorali e sul conseguimento di maggioranze qualificate nelle assemblee o sulla predisposizione di meccanismi di controllo per assicurare al meglio la correttezza e la bontà della designazione e nomina dei candidati e poi dei titolari degli uffici ecclesiastici<sup>27</sup>: un industrioso laboratorio al quale poi si sono largamente ispirati, allo scopo di evincerne indicazioni per l'ostica calibratura delle votazioni, i legislatori secolari. I quali, sempre quanto all'arduo reggimento della *res publica*, non hanno potuto neppure ignorare, quale prototipo da imitare, quel monumento di equilibrio strategico e di sapienza diplomatica riconducibile alle Costituzioni Egidiane con cui l'ingegnoso cardinale Albornoz riordinò il governo dell'assai riottoso Stato della

---

<sup>25</sup> G. BARNI, *Note di storia della giurisprudenza. Il problema del matrimonio di Andrea Alciato attraverso il suo epistolario*, in *Archivio giuridico*, CXXX (1943), pp. 61-75; P. FEDELE, *Considerazioni sulla nullità del matrimonio religioso di Napoleone con Giuseppina Beauharnais*, *ivi*, CLXIII (1962), pp. 3-32; L. SPINELLI, *La regolamentazione del matrimonio nel ducato di Modena nei secoli XVIII e XIX*, *ivi*, CLXXV (1968), pp. 560-591; G. DI MATTIA, *A Oregina di Genova: fu vero matrimonio? Riflessioni alla luce dello jus conditum e in prospettiva dello jus condendum*, *ivi*, CLXXXII (1972), pp. 177-207.

<sup>26</sup> Per non parlare delle ascendenze canonistiche dello stesso concetto di sovranità e di Stato moderno: cfr., per tutti, G. DALLA TORRE, *Il diritto canonico e i fondamenti del diritto europeo*, cit., p. 354.

<sup>27</sup> A. CICCETTI - SURIANI, *L'elezione popolare dei parroci nel Mantovano*, in *Archivio giuridico*, CXXXVIII (1950), pp. 132-153; A. CARBONI, «*Sanior pars*» ed elezioni episcopali fino alla lotta per le investiture, *ivi*, CLVIII (1960), pp. 76-127; ID., *L'influenza della Regula S. Benedicti sul regime delle elezioni episcopali*, *ivi*, CLIX (1960), pp. 34-48. Si vedano anche i più risalenti N. TAMASSIA, *Chiesa e popolo. Note per la storia dell'Italia precomunale*, *ivi*, LXVI (1901), pp. 300-322; E. RUFFINI AVONDO, *Il principio maggioritario nella storia del diritto canonico*, *ivi*, XCIII (1925), pp. 15-67.

Chiesa<sup>28</sup>. E qui, con un invero acrobatico salto temporale, la mente è condotta alla lillipuziana Città del Vaticano che vede la luce con il Trattato lateranense del 1929 proprio per sanare l'urticante questione romana insorta con la *debellatio* di quel medesimo Stato pontificio consumatasi nell'ultimo scorcio dell'Ottocento<sup>29</sup>. La legislazione interna di questa entità statale del tutto anomala, in cui diritto canonico e vaticano si fondono e si compenetrano strettamente, fornisce numerosi e davvero affascinanti spunti di riflessione comuni ed interscambiabili ai giuristi secolari ed ai canonisti<sup>30</sup>. Una legislazione tra l'altro di recente notevolmente dilatatasi, nella qua-

---

<sup>28</sup> P. COLLIVA, *Angelo degli Ubaldi e le «Constitutiones Aegidianæ»*, in *Archivio giuridico*, CLXXXIV (1973), pp. 103-120; R. CELLI, *Per la storia dello Stato della Chiesa. A proposito di uno studio di A. Erler sull'opera legislativa del cardinale d'Albornoz*, *ivi*, CLXXXV (1973), pp. 147-154.

<sup>29</sup> G.B. VARNIER, *Echi dell'Unam sanctam nel tramonto del potere temporale dei papi*, in *Archivio giuridico*, CCXXV (2005), pp. 173-197; C. DAQUANNO, *La Spagna e la questione romana: dalla presa di Roma alla conciliazione*, *ivi*, CCXXVII (2007), pp. 433-489.

<sup>30</sup> E. CAMASSA AUREA, *Annotazioni sui rapporti tra Italia e Città del Vaticano in materia di giurisdizione penale*, in *Archivio giuridico*, CCIII (1983), 1-3, pp. 53-61; G. DALLA TORRE, *La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, *ivi*, CCXXII (2002), pp. 27-44; C. DAQUANNO, *La condizione giuridica degli immobili extraterritoriali della Santa Sede*, *ivi*, CCXXIV (2004), pp. 319-373; A. VITALONE, *Stato Città del Vaticano ed evoluzioni ordinarie (questioni propedeutiche)*, *ivi*, CCXXV (2005), pp. 63-108; P. LILLO, *Radio vaticana e giurisdizione italiana. Alcune osservazioni in margine ad un recente volume*, *ivi*, CCXXVI (2006), pp. 259-269; D. DURISOTTO, *Rapporti tra Italia e Stato Città del Vaticano in materia di giurisdizione*, *ivi*, CCXXVII (2007), pp. 607-663; P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, *ivi*, CCXXIX (2009), pp. 457-559; D. DURISOTTO, *La nuova Convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano*, *ivi*, CCXXXI (2011), pp. 61-101; P. MENGGOZZI, *Sovranità della Chiesa e ordine internazionale*, *ivi*, CCXXXII (2012), pp. 227-241; G. DALLA TORRE, *L'istituto della "extraterritorialità" nei lavori preparatori del Trattato lateranense*, *ivi*, CCXXXIII (2013), pp. 33-55; I. CORTESI, *La formazione di un ordinamento finanziario nello Stato della Città del Vaticano*, *ivi*, CCXXXIV (2014), pp. 401-439; F. RICCIARDI CELSI, *L'Autorità di Informazione Finanziaria tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano*, *ivi*, CCXXXV (2015), pp. 235-264; G. GHISANI, *Enti canonici, enti vaticani ed enti centrali della Chiesa. I broadcaster vaticani*, *ivi*, CCXXXV (2015), pp. 265-302; F. RICCIARDI CELSI, *Il principio Prima sedes a nemine iudicatur nell'ordinamento vaticano*, *ivi*, CCXXXVI (2016), pp. 525-554.

le convivono le norme che disciplinano i rapporti con l'Italia, le quali, pur progettate con oculatezza e discernimento, a volte non riescono a scongiurare conflitti e frizioni, e quelle che oggi in qualche modo astringono il Vaticano all'Unione Europea, anch'esse non esenti da aspetti problematici. Nella decifrazione di questo *corpus* normativo statuale spetta in particolare ai canonisti il compito non banale di non far mai dimenticare la sua irriducibilità rispetto a qualunque altro, proprio per la pervasività dell'interdipendenza del Vaticano con la Santa Sede.

In innumerevoli settori, d'altronde, la speculazione canonistica ha costituito un faro seguito fiduciosamente dai colleghi 'civilisti': inevitabile, in quest'ottica, l'appuntarsi della lente degli storici nell'ambito già ricordato del diritto processuale, all'ombra di quella grandiosa architettura giuridica incarnata dal processo romano canonico, nel quale l'inesauribile creatività dei *cultores canonum* ebbe modo di esplicarsi pienamente<sup>31</sup>; o ancora di concentrarsi avidamente sul prolifico connubio dell'*utrumque ius* che si situa alle radici dello splendore inimitato delle *universitates* medievali<sup>32</sup>. Ed anche, per quanto invece concerne il diritto privato, sulla geniale astrazione intellettuale che ha portato alla sofisticata definizione della personalità giuridica, la quale conobbe embrionalmente i suoi natali nell'insopprimibile esigenza canonistica di 'domare' e 'inalveare' quel fitto pullulare di enti che da sempre ha intessuto il sostrato della Chiesa<sup>33</sup>: oltre che, secondo un'acuta in-

---

<sup>31</sup> G. DALLA TORRE, *L'«accusatio matrimonii» nello «Speculum iudiciale» di Durante e la problematica canonistica del tempo*, in *Archivio giuridico*, CLXXXIII (1972), pp. 129-162; Id., *«Imbecillitas sexus» e «Confessio in iudicio» dei coniugi nelle valutazioni della canonistica classica*, *ivi*, CCHII (1983), pp. 31-52. Cfr. anche il più risalente G. MASI, *L'udienza vescovile nelle cause laiche da Costantino ai franchi (Spunti ed orientamenti)*, *ivi*, CXXII (1939), pp. 87-191.

<sup>32</sup> E. NASALLI ROCCA, *Scuole vescovili e origini universitarie nella regione emiliana*, in *Archivio giuridico*, CXXXIV (1947), pp. 54-65; J. GAUDEMET, *Bologne, capitale européenne du droit*, *ivi*, CXCIX (1980), pp. 3-22; M. JASONNI, *Nascita dell'università e identità europea*, *ivi*, CCXXXVI (2016), pp. 397-404.

<sup>33</sup> A. ROTA, *Natura giuridica e forme della istituzione nella dottrina di Sinibaldo dei Fieschi (Papa Innocenzo IV)*, in *Archivio giuridico*, CL (1956),

tuizione, nell'esigenza di sceverare e in qualche misura dissociare la *catholica Ecclesia*, senza macchia né ruga, dall'insieme dei fedeli peccatori che di essa pure fanno parte<sup>34</sup>.

La campionatura sulla quale abbiamo rapidamente indugiato, in esposizione negli 'scaffali' dell'*Archivio giuridico*, ci pare dunque sufficientemente eloquente di quanto affermato circa la proficuità di quella lunga consuetudine di percorsi paralleli, ed anzi tra loro intrecciantisi, che ha visto nel volgere dei secoli canonisti e civilisti procedere appaiati, interlocutori gli uni degli altri, nell'inflessa ricerca di un diritto sempre confacente al pellegrinare dell'uomo nella storia.

### 3. *Il diritto ecclesiastico quale terra di frontiera per integrare competenze e ottimizzare le soluzioni normative*

Secondo l'opinione di chi scrive la scienza ecclesiasticistica, specie proprio quella italiana, si è guadagnata in anni passati un'autorevolezza sia nel panorama nazionale sia in quello internazionale tale da suffragare la sua indispensabilità e non surrogabilità nella preparazione universitaria e professionale dei *iuris periti* proprio per la sua attitudine a raccordare e coniugare saperi specialistici distinti eppure indissolubilmente connessi. La padronanza inappuntabile in particolare del diritto canonico<sup>35</sup>, in anni in cui la religione cattolica era – senza ora avventurarci nella diatriba sul confessionismo statale effettivo o di facciata – quella della maggioranza della popolazione e nei quali lo *ius Ecclesiae* continuamente interagiva con il diritto secolare italiano soprattutto nelle cosiddette *res*

---

pp. 67-139. Cfr. anche N. MAROTTA, *La soggettività nel diritto canonico*, *ivi*, CXCVI (1979), pp. 83-131.

<sup>34</sup> P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2000<sup>2</sup>, p. 220 ss.

<sup>35</sup> Si vedano anche i più risalenti scritti di autorevolissimi Maestri: M. FALCO, *Il «Codex iuris canonici» e il diritto anteriore*, in *Archivio giuridico*, XC (1923), pp. 137-159; A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, *ivi*, XC (1923), pp. 3-51; V. DEL GIUDICE, *Il diritto dello Stato nell'ordinamento canonico*, *ivi*, XCI (1924), pp. 3-27; F. SCADUTO, *Efficiacia civile delle norme canoniche*, *ivi*, XCII (1924), pp. 129-168.

*mixtae* (qui assunta la locuzione in accezione generica che ci preservi da interminabili vertenze), rendeva l'opera interpretativa degli ecclesiasticisti assolutamente non assorbibile o faccitolabile dai colleghi degli altri settori scientifico-disciplinari (come oggi si etichettano), che difettavano (e difettano) di strumenti ermeneutici invero ineludibili per il combinato disposto di molte norme.

La consacrazione delle appena menzionate *res mixtae* nei Patti lateranensi, pure sempre disputata e combattuta in un'accesa *querelle* prolungatasi fino alla revisione del 1984 e ancora tutt'altro che sopita, ha esigito la sussistenza di una scienza secolare in possesso di competenze specialistiche trasversali che si nutrissero anche del dominio sicuro del diritto confessionale e che erano necessariamente presupposte dalla normativa concordataria. In essa, tra l'altro, non rari erano e sono i richiami se non i veri i propri rinvii normativi al diritto canonico sia universale sia particolare (quello cioè solo applicabile alla Chiesa – ai fedeli alla stessa appartenenti – stanziata in Italia): per cui misurarsi con esso, specie quello codiciale (la novellata codificazione per la Chiesa latina era poi appena stata promulgata quando la modificazione del Concordato del 1929 giungeva in porto<sup>36</sup>), non è mai stato, come non lo è oggi, ozioso vezzo professorale ma cogente imperativo. Non vi è dubbio che la stipulazione del Concordato e l'essere l'Italia un paese concordatario con la previsione costituzionale della dilatazione della bilateralità alle confessioni un tempo 'minoritarie' ha pertanto animato un permanente *focus* sui temi canonistici ed ecclesiasticistici. Questo ha trovato una tribuna sempre accessibile ed accogliente nell'*Archivio giuridico*: e non solo a proposito dell'istituto concordatario in sé<sup>37</sup>, ma an-

---

<sup>36</sup> L. SPINELLI, *Il nuovo Codice di Diritto Canonico e l'Accordo di modificazioni del Concordato lateranense*, in *Archivio giuridico*, CCIV (1984), pp. 637-657. Per un confronto cfr. il più risalente A. BERTOLA, *Attività concordataria e codificazione del diritto della Chiesa*, *ivi*, CXI (1934), pp. 137-177.

<sup>37</sup> A. CAPANNA, *I concordati negli ordinamenti democratici ed in quelli totalitari*, in *Archivio giuridico*, CXCI (1976), pp. 161-165; G. DALLA TORRE, *Orientamenti e problemi sui rapporti tra Chiesa e Stato dopo il Vaticano II*, *ivi*, CXCIV (1978), pp. 29-70; *Id.*, *Rapporti tra la Chiesa locale e le comunità poli-*

che per tutti quei nodi via via affioranti e richiedenti una competenza 'bifronte'.

Proprio per questo la 'scissione' e l'isolamento' che recentemente talora si sono consumati tra sapere canonistico e sapere ecclesiasticistico erano in anni trascorsi, più che da nessuno praticati, totalmente inconcepibili, francamente dissenati. Come infatti occuparsi dei difficili rapporti tra matrimonio canonico e matrimonio civile (negli anni Settanta viepiù complicati, ed anzi a tratti burrascosi, a causa della concitata stagione di epocali riforme varate in Italia in dissonanza con la dottrina cattolica, come quella relativa alla travagliata introduzione del divorzio<sup>38</sup>) nonché del 'matrimonio concordatario' nei suoi risvolti sostanziali e in quelli processuali se non si maneggia con disinvoltura l'edificio quanto mai articolato delle norme canonistiche al riguardo<sup>39</sup>? Come si può presumere di affrontare l'analisi delle disposizioni sull'edilizia di

---

*tiche locali*, *ivi*, CXCIV (1978), pp. 31-62; A. RUGGERI, *Fonti di diritto ecclesiastico e costituzione: linee generali di un sistema*, *ivi*, CXCVII (1979), pp. 135-201; M.F. MATERNINI ZOTTA, *Brevi osservazioni sulla revisione del Concordato lateranense*, *ivi*, CC (1981), 3, pp. 47-79; G. MORRA, *Mutamenti socio-culturali e revisione del Concordato*, *ivi*, CCVIII (1988), pp. 5-15; S. BALDI, *Le Conferenze Episcopali e le relazioni di diritto concordatario*, *ivi*, CCX (1990), pp. 319-349; L. PIETROLATA, *Caratteristiche formali e procedurali dei concordati e analogie con i trattati internazionali*, *ivi*, CCXII (1992), pp. 245-315; P. LILLO, *Le materie miste nei protocolli internazionali concordatari*, *ivi*, CCXXXIV (2014), pp. 239-270; A. DE OTO, *Una nuova stagione per gli accordi tra Santa Sede e Stati africani? In particolare l'Accordo-quadro con la Guinea Equatoriale*, *ivi*, CCXXXV (2015), pp. 603-625; A. ZAMBON, *Le attività caritative della Chiesa cattolica in alcuni concordati*, *ivi*, CCXXXVI (2016), pp. 555-588.

<sup>38</sup> A. CICU, *Divorzio e politica*, in *Archivio giuridico*, CLXXI (1966), pp. 13-26 (con presentazione di A.C. JEMOLO, pp. 3-12).

<sup>39</sup> L. FERRI, *Concordato, divorzio e... sottigliezze giuridiche*, in *Archivio giuridico*, CLXXVIII (1970), pp. 29-36; L. SPINELLI, *Riflessioni sulla sentenza n. 31 del 1971 della Corte costituzionale in materia matrimoniale concordataria*, *ivi*, CLXXXI (1971), pp. 6-23; R. BOTTA, *Problemi costituzionali circa lo scioglimento mediante divorzio del matrimonio religioso con effetti civili*, *ivi*, CLXXXIV (1973), pp. 81-127; P. PAJARDI, *Note esperienziali in materia di delibazione di sentenze ecclesiastiche*, *ivi*, CCVIII (1988), pp. 17-20; P. LILLO, *Alcune riflessioni intorno alle competenze giurisdizionali sul matrimonio «concordatario» in Italia*, *ivi*, CCXIV (1994), pp. 65-79; L. GRAZIANO, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e sistema concordatario*, *ivi*, CCXXI (2001), pp. 253-264; D. DURISOTTO, *Nullità canoniche e divorzio. Per-*



culto senza una perfetta cognizione dello *ius canonicum* al riguardo<sup>40</sup>? Come ipotizzare gli improrogabili aggiustamenti – anche per paradosso la liquidazione – dell’assetto ereditato dall’Ottocento in materia di assistenza e beneficenza, ovvero del sistema scolastico senza una contezza esauriente dell’ancora massiccia moltitudine di enti ecclesiastici vocati all’educazione ed istruzione o alla carità nelle sue differenti sembianze nonché dell’insopprimibile inclinazione cristiana che ne è alla base<sup>41</sup>? Come decodificare – anche eventualmente per censurare od osteggiare – gli interventi magisteriali della Chiesa sul ‘palco’ italiano e non solo prescindendo dalla nozione esatta delle *potestates* dalla medesima rivendicate al proposito<sup>42</sup>? Come inoltrarsi nella disamina della normativa pe-

---

*corsi dottrinali e giurisprudenziali, ivi*, CCXXV (2005), pp. 277-313; G. VALDITARA, *La famiglia società naturale, ivi*, CCXXVIII (2008), pp. 351-365.

<sup>40</sup> D. BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto, in Archivio giuridico*, CLVII (1959), pp. 3-129; M. RICCA, *Edilizia di culto, normativa concordataria e partecipazione democratica, ivi*, CCXVIII (1998), pp. 369-395.

<sup>41</sup> L. SPINELLI, *L’assistenza privata con particolare riguardo agli enti ecclesiastici (problemi e prospettive)*, in *Archivio giuridico*, CLXXIV (1968), pp. 3-29; S. LARICCIA, *Problemi in tema di assistenza ospedaliera degli enti ecclesiastici, ivi*, CLXXX (1971), pp. 47-64; L. VANNICELLI, *Esigenze spirituali e azioni libere nella società civile alla luce della giuridicità dei poteri, ivi*, CLXXXII (1972), pp. 481-502; G. DALLA TORRE, *Sulla libertà della scuola in Italia, ivi*, CLXXXVIII (1975), pp. 91-130 e pp. 117-168; A. OTTAVIANI, *Tracce del dibattito politico sull’evoluzione legislativa degli enti assistenziali, ivi*, CCIII (1983), pp. 105-127; E. CAMASSA AUREA, *Evoluzioni giurisprudenziali sui criteri distintivi tra enti di beneficenza ed assistenza ed enti di istruzione ed educazione, ivi*, CCIII (1983), pp. 285-305; L. VANNICELLI, *In tema di enti ecclesiastici esercenti attività di assistenza ospedaliera nel nuovo ordinamento del servizio sanitario, ivi*, CCIV (1984), pp. 199-223; P. CIPROTTI, *L’insegnamento e l’educazione della gioventù nelle trattative per il Concordato italiano del 1929, ivi*, CCVIII (1988), pp. 23-51; O. FUMAGALLI CARULLI, *La scuola privata nei rapporti tra Stato e Chiesa, ivi*, CCIX (1989), pp. 93-109; S. BERLINGÒ, *La scuola cattolica nelle prospettive di attuazione costituzionale e concordataria, ivi*, CCIX (1989), pp. 133-153; G. BONI, *Jemolo: «Caro Calogero...». La libertà della Chiesa e la scuola in una lettera inedita, ivi*, CCXII (1992), pp. 381-394; P. CAVANA, *La scuola cattolica in rapporto alle autorità ecclesiastiche e alla legislazione dello Stato italiano, ivi*, CCXXIII (2003), pp. 73-107.

<sup>42</sup> S. LARICCIA, *La potestà di giurisdizione e di magistero della Chiesa cattolica nell’ordinamento italiano*, in *Archivio giuridico*, CLXXV (1968), pp. 268-313; M. MARTINELLI, *L’esperienza pastorale di Leone XIII, tra l’affermar-*

nale concernente in qualche modo la fenomenologia religiosa, ed in particolare riscrivere la tutela penale del sentimento religioso delineata nel ventennio fascista per renderla conforme alla Costituzione del 1948 senza sacrificare le specificità delle esternazioni culturali, se non si dispone di una non superficiale consapevolezza di queste ultime<sup>43</sup>? Come navigare nella galassia sterminata degli enti ecclesiali senza la bussola di un *background* civilistico ma anche canonistico<sup>44</sup>? Come passare in rassegna e commentare la policroma normativa italiana sui ministri di culto, accumulatasi nel tempo e disseminata dal diritto penale a quello processuale a quello pubblico (si pensi alla predisposizione di modalità di soddisfazione del sentimento religioso anche nelle strutture cosiddette segreganti mediante un servizio di assistenza spirituale), la quale è stata vergata prevalentemente con riguardo a quelli cattolici, senza essere edotti delle caratteristiche e delle mansioni degli *ordinati in sacris* e dei consacrati nella Chiesa<sup>45</sup>?

---

*si della dottrina sociale e l'evoluzione del diritto pubblico ecclesiastico*, ivi, CCXV (1995), pp. 479-508; L. SPINELLI, *La promozione del bene comune dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus*, ivi, CCXI (1991), pp. 433-448.

<sup>43</sup> S. LARICCIA, *Principio costituzionale di eguaglianza e tutela penale dei culti*, in *Archivio giuridico*, CLXXI (1966), pp. 106-135; S. FERRARI, *Bonomelli, Zanardelli e la responsabilità penale dei ministri di culto*, ivi, CLXXXVII (1974), pp. 177-221; M. BERRI, *Vilipendio della religione e bestemmia*, ivi, CCVII (1987), pp. 25-31.

<sup>44</sup> M. TEDESCHI, *Nuove prospettive in tema di acquisti per interposta persona a favore di enti ecclesiastici non riconosciuti*, in *Archivio giuridico*, CLXXXIII (1972), pp. 23-67; Id., *Note in tema di nazionalità degli enti ecclesiastici*, ivi, CXCI (1976), pp. 3-28.

<sup>45</sup> L. VANNICELLI, *I presbiteri nell'ordinamento canonico dopo il Concilio Vaticano II*, in *Archivio giuridico*, CLXXIX (1970), pp. 213-241; F. HÜBLER, *Ancora sulla posizione dei ministri di culto acattolici nell'ordinamento italiano*, ivi, CLXXXII (1972), pp. 93-150; B. SCALINI, *I ministri di culto e le leggi elettorali*, ivi, CCIII (1983), pp. 129-144; L. VANNICELLI, *Ancora sulla problematica (ecclesiasticistica) connessa al tema della rilevanza dei ministri di culto nell'ordinamento italiano vigente*, ivi, CCIII (1983), pp. 195-247; R. BRUNO, *Ministri di culto e reati elettorali*, ivi, CCIII (1983), pp. 307-377; G. DALLA TORRE, *L'assistenza spirituale*, ivi, CCV (1985), pp. 193-223; P. CONSORTI, *L'assistenza religiosa ai carcerati*, ivi, CCVIII (1988), pp. 39-66; R. BERTOLINO, *Assistenza religiosa, obiezione di coscienza e problemi morali e psicologici nel prima della struttura ospedaliera*, ivi, CCIX (1989), pp. 81-138; G. DALLA TORRE,

E l'esemplificazione, sempre sfogliando le annate della Rivista, potrebbe continuare all'infinito: per questo rinomati canonisti si dedicavano all'esposizione di problematiche ecclesiasticistiche, corredandole di quelle nozioni che rendevano le loro disamine pregevoli ed appetibili a 'privatisti' e 'pubblicisti' cui l' 'emisfero' del diritto confessionale era pressoché ignoto. D'altronde, come proprio rivelano i nomi noti dei giuristi citati nelle note, l'approccio al diritto canonico avveniva sovente 'dall'esterno': nel senso di configurarsi come 'non ossequiente' e prono alle autorità ecclesiastiche, dunque intelligentemente critico; del resto una lettura critica seria e non ideologica, scientificamente fondata e lucidamente motivata, ha da sempre fornito all'evoluzione del diritto canonico un sussidio fruttuoso<sup>46</sup> che non sempre una dottrina 'curiale' troppo deferente e succube era in grado di offrire. Ma non mancano, nelle pagine di *Archivio*, gli studi dei giuristi secolari su argomenti limetici, concomitanti e supplementari: ed è proprio dallo stratificarsi e sommarsi dei punti di vista che la trattazione acquista uno spessore almeno 'tridimensionale' assai giovevole alla lettura globale dei fenomeni.

Sono pertanto proprio i temi prediletti dal diritto ecclesiastico, quasi epistemologicamente, a effigiare in maniera icastica l'instaurazione di un legame non rescindibile fra diritti che tutti involgono la persona, al contempo *civis* e *fidelis*, rifuggendo contrapposizioni e iati che possono essere devastanti, anzitutto nel sacrario della coscienza individuale: una cerniera, quindi, quella del diritto ecclesiastico, che tanto più si foggia fluida e scorrevole, nel coordinamento e nell'eufonia tra le due sfere – i due 'ordini' nel linguaggio costituzionale –, tanto più manifesta le sue doti compositive e di prevenzione e conciliazione di possibili nefasti conflitti. Doti che, collaudate e ampiamente sperimentate nel secolare e diuturno incontro-scontro con il diritto della Chiesa cattolica, possono rivelarsi estre-

---

L'art. 21, 1° comma, del Trattato lateranense e la testimonianza dei cardinali, *ivi*, CCXXVII (2007), pp. 329-342.

<sup>46</sup> E. VITALI, *Rileggendo Dossetti: le opere della maturità*, in *Archivio giuridico*, CCXXIII (2003), pp. 343-354.

mamente vantaggiose ed efficaci nell'odierna società pluriconfessionale, nella quale si affacciano diritti o comunque esigenze connesse ad esperienze religiose un tempo estranee all'ambiente europeo che reclamano sempre più energicamente audizione se non cittadinanza. E a questa sfida il diritto ecclesiastico deve avere il coraggio di rispondere: sempre, però, sulla scia del passato che i saggi sull'*Archivio giuridico* confermano, con l'avvedutezza cioè a non improvvisare conoscenze che invece devono sempre essere ferrate e rigorose.

Proprio attraverso le forme i modi in cui si impostano e vengono gestite le relazioni con le confessioni religiose, i culti e qualunque estrinsecazione delle convinzioni in materia di fede l'ordinamento giuridico, nei suoi diversi rami, può testare e verificare, in concreto e non nell'empireo delle astratte dichiarazioni di intenti, se quella laicità scevra di laicismo ed anzi 'positiva' verso la religione più volte enunciata dalla Corte costituzionale sia davvero il contrassegno distintivo di cui può fregiarsi lo Stato italiano. E, non a caso, se si dovesse stilare una classifica degli argomenti maggiormente sviscerati sulle pagine di *Archivio giuridico* del dopoguerra, forse la palma dovrebbe assegnarsi a quello che, segnatamente a partire dalla non semplice 'coesistenza' del diritto nazionale con quello canonico, si è catalizzato *prima* sulla qualificazione dello Stato sotto il profilo confessionale<sup>47</sup>: prospettando un ventaglio multicolore di posizioni anche assai diversificate tra loro fronteggiantesi in un'*agorà* oltremodo stimolante, in chiave storica, comparatistica e di viva attualità, in cui si sono levate le voci dei più brillanti docenti, specie di quelli delle Università dell'Emilia Romagna, con Bologna e Modena in testa<sup>48</sup>. Per *poi* trasferirsi più direttamente, una volta che la

---

<sup>47</sup> Già A. JEMOLO, *La classifica dei rapporti fra Stato e Chiesa (a proposito di un libro)*, in *Archivio giuridico*, CXIX (1938), pp. 3-31.

<sup>48</sup> G. CAPUTO, *La separazione fra Chiesa e Stato e i suoi presupposti ideali nel pensiero di Marco Minghetti*, in *Archivio giuridico*, CLXIII (1962), pp. 81-120; F. MARGIOTTA BROGLIO, *La qualificazione giuridica delle relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica*, *ivi*, CLXV (1963), pp. 53-110; L. GUERZONI, *Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico*, *ivi*, CLXXII (1967), pp. 61-130; A. MASUCCI, *I rapporti fra Sta-*

Consulta ha esplicitamente e solennemente elevato la laicità a principio supremo dell'ordinamento costituzionale, proprio su quest'ultimo, quindi sulle diversificate sembianze dello Stato laico, nonché sulle appendici e conseguenze del medesimo nei vari comparti dell'ordinamento<sup>49</sup>: con sortite sempre più frequenti sull'orizzonte europeo e internazionale per rinvenire corrispondenze e divaricazioni<sup>50</sup>.

---

to e Chiesa nel pensiero di Christian August von Beck, *ivi*, CLXXVII (1969), pp. 172-188; G. DALLA TORRE, *Chiesa e Stato in Ludovico Antonio Muratori*, *ivi*, CLXXXVII (1974), pp. 225-228; O. GIACCHI, *Un antico modello di «Stato forte»*, *ivi*, CLXXXVIII (1975), pp. 7-14; P.G. CARON, *L'idea separatista negli scritti dei conciliatori e dei modernisti*, *ivi*, CCIX (1989), pp. 53-80; L. VANNICELLI, *Libera Chiesa in libero Stato (Separatismo e giurisdizionalismo nella legislazione ecclesiasticistica italiana dalla Destra storica in poi)*, *ivi*, CCX (1990), pp. 497-549; A. TIRA, *Stefano Castagnola, giurista e politico dell'Italia liberale alla ricerca di un modello separatista di relazioni tra Stato e Chiesa*, *ivi*, CCXXXIV (2014), pp. 561-607; F. VECCHI, *Diritto e religione nell'ordinamento giuridico della Slovenia nella «post-transizione»: oscillazioni tra separatismo pluralista e rigidità statutale sulla libertas ecclesiarum*, *ivi*, CCXXXV (2015), pp. 77-176.

<sup>49</sup> L. VANNICELLI, *Pluralismo e libertà democratiche nello Stato laico*, in *Archivio giuridico*, CCV (1985), pp. 25-68; M. CASERTA, *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, *ivi*, CCXII (1992), pp. 345-354; F. MACIOCE, *Note per un'analisi strutturale del concetto di laicità*, *ivi*, CCXXVI (2006), pp. 289-336; F. ZINI, *Il recente dibattito sulla laicità*, *ivi*, CCXXVIII (2008), pp. 239-250; V. VALENTINI, *La laicità dello Stato e le nuove interrelazioni tra etica e diritto*, *ivi*, CCXXVIII (2008), pp. 547-596; I. LEONCINI, *Laicità dello Stato, pluralismo e diritto costituzionale all'obiezione di coscienza*, *ivi*, CCXXX (2010), pp. 175-222; G. DALLA TORRE, *Sana laicità o laicità positiva?*, *ivi*, CCXXXVI (2016), pp. 339-351.

Sotto altra, complementare, prospettiva P. LILLO, *Laicità della Chiesa nel governo della società globale*, *ivi*, CXXIX (2009), pp. 347-375.

<sup>50</sup> P. CAVANA, *Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Archivio giuridico*, CCXXVI (2006), pp. 515-557; M. PARISI, *Il caso Refah Partisi: il principio di laicità alla prova della Corte europea dei diritti dell'uomo*, *ivi*, CCXXVI (2006), pp. 559-601; G. DALLA TORRE, *Le «laicità» e la «laicità»*, *ivi*, CCXXVII (2007), pp. 3-25; M. JASONNI, *Crisi della laicità e ambiguità dei «diritti umani»*, *ivi*, CCXXVIII (2008), pp. 75-90.

4. *Le pagine di Archivio giuridico come specchio dei caleidoscopici interessi – cangianti nel corso del tempo – della scienza giuridica. Scienza canonistica e scienza giuridica secolare: un nesso di arricchimento biunivoco*

L'autoreferenzialità non è mai un pregio e non arreca mai alcun profitto: che essa sia dovuta a vanagloria, complessi di superiorità, ragioni ideologiche, oppure a mera ottusità. L'interdisciplinarietà non è infatti uno *slogan* vacuo e vano: l'illusorietà della superba pretesa di un'asettica e sdegnosa autonomia di ogni microsettore scientifico è una delle cieche 'mitologie della modernità', per usare una densa ed efficace perifrasi di Paolo Grossi<sup>51</sup>, che vanno sepolte senza rimpianti. Essa è ben lungi dalla *sapientia* dell'Età di Mezzo: infatti «gli studiosi che decorarono l'Europa di quei secoli in misura non minore delle 'bianche cattedrali', che ne punteggiano il paesaggio, ambirono a possedere una scienza unitaria che ancora non conosceva – anzi, rifiutava – gli steccati e le precise delimitazioni entro i quali i docenti contemporanei amano rinchiudersi. Chi si dedicò allo studio del diritto romano chiese alla metafisica ed alla teologia di fornirgli il solido fondamento sul quale edificare le proprie dottrine; chi si aprì alla contemplazione dell'universo s'interrogò pure sulla legge che il creatore pose fin dall'inizio per garantire l'ordine e l'armonia»<sup>52</sup>.

Quando dunque i giuristi hanno superato la tornante tentazione di rinserrarsi nell'*hortus conclusus* del loro settore specialistico i progressi sono stati prodigiosamente immediati. Eppure il pericolo dell'isolamento è sempre in agguato: per questo si è sottolineata la proficuità, anzi l'impreteribilità di riviste che siano programmaticamente deputate alla creazione di un recinto senza confini divisorii nel quale i cultori delle molteplici branche della scienza giuridica possano reciprocamente ascoltarsi. Non mi dilungo sui benefici tutt'altro che

---

<sup>51</sup> Cfr. P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, prima pubblicazione 2001.

<sup>52</sup> A. PADOVANI, *Perché chiedi il mio nome? Dio natura e diritto nel secolo XII*, ristampa emendata, Torino, 1999, pp. 11-12.

modesti che può recare tale correlazione e cospirazione ad un sapere giuridico che miri davvero ad additare lo *iustum*: ce lo ha spiegato con nitore Andrea Zanotti nella sua relazione su “Il significato e il valore di una rivista interdisciplinare per il recupero dell’unità della cultura e dell’esperienza giuridica”, e, d’altronde, è sotto gli occhi di tutti. Un’unità che non è appiattimento, uniformità, omologazione: ma, tutt’al contrario, quell’*unum* che discende e profluisce dalla pluralità, ricomponendola in un quadro di completezza coerente ed evitando ogni frammentazione centrifuga e dispersiva.

E ciò che si staglia con evidenza dalle accurate e davvero avvincenti relazioni di questo convegno è proprio la vastità oceanica degli argomenti perlustrati nell’arco di centocinquantaquattro anni sull’*Archivio giuridico*: sì che, come anticipato, nessuno o quasi di quelli di rilievo è stato negletto e trascurato. Argomenti che possono *prima facie* apparire tra loro indipendenti e scollegati ma, se si guarda bene, traspare un sottile *fil rouge* che li intesse in una trama superiore. Essi, infatti, da angoli visuali differenti – e in ciò sta la loro mutua complementarietà –, hanno seguito passo a passo, con acume e anche con calorosa affezione, le ‘traversie’ del nostro paese, nel succedersi dei regimi politici, delle congiunture sociali, delle crisi economiche, dei successi scientifici, delle turbolenze nazionali ed internazionali: si da renderne un ritratto realistico proprio per la molteplicità di sfumature e di gradazioni come forse solo la mano dei cultori del diritto, che dalla realtà nasce e che su essa deve continuamente testarsi, può dipingere. Una realtà che il diritto aspira a plasmare sulla giustizia.

**GERALDINA BONI, L'Archivio come 'ponte' tra scienze giuridiche secolari e scienza canonistica**

Il contributo ripercorre i dibattiti più accesi che hanno appassionato la scienza giuridica attraverso i saggi pubblicati dalla seconda metà del Novecento ad oggi sulle pagine della Rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini*. Lo sguardo prospettico privilegiato è quello degli studi canonistici i quali, coerentemente alla lunga tradizione di 'incubatori' di istituti giuridici poi mutuati negli ordinamenti secolari, non hanno mai cessato di rappresentare un laboratorio effervescente di idee innovative in grado di fecondare altri rami del diritto: superando barriere divisorie e spartizioni di competenze. Così anche il diritto ecclesiastico, che è originariamente alimentato dalle conoscenze canonistiche, può ergersi a emblema evidente della proficuità dell'indagine interdisciplinare per attingere soluzioni che, nutrendosi di saperi specialistici diversi in collaborazione tra loro, siano davvero corrispondenti a giustizia. Insomma il diritto canonico, come dimostrano eloquentemente le tematiche emergenti dagli articoli editi nella suddetta Rivista, ha rappresentato un potente crogiolo di fusione in cui si sono sperimentate generazioni di giuristi: un ruolo cui è vocato anche oggi nelle dimensioni di un diritto sempre più 'globalizzato' e 'sovranaZIONALE' apparentemente inedite ma che in qualche modo ricalcano quell'universalità senza frontiere che da sempre contraddistingue l'esperienza giuridica della Chiesa.

**Parole chiave:** *Archivio giuridico Filippo Serafini*, diritto canonico, diritto ecclesiastico, diritto civile, diritto internazionale.

**GERALDINA BONI, *Archivio* as a 'bridge' between secular legal sciences and Canon Law studies**

The contribution retraces the most lively debates which have fascinated the juridical science through the essays appeared on the pages of the Journal *Archivio giuridico Filippo Serafini* from the twentieth century to the present day. In that matter, the canonistic perspective is a privileged one since the studies in Canon Law – coherently with their longstanding tradition – have never ceased to represent a vibrant workshop of innovative ideas capable to fertilize other fields of Law, overcoming partitions and affecting also the secular systems. The same goes for Ecclesiastical Law: originally nourished by the knowledge of Canon Law, it is now a fit example of



*Abstract*

the fruitfulness of interdisciplinary studies in the search of solutions that, being informed by the accomplishments of different specialized branches, are truly just. In that sense Canon Law has represented a powerful 'crucible' in which many generations of jurists have proved themselves, as the essays published in the above-mentioned Journal clearly show. A role to which Canon Law is still called today, even in the outlook of an increasingly 'globalized' and 'supranational' Law: a perspective apparently unprecedented, but actually similar to that 'borderless universality' which have always distinguished the juridical experience of the Church.

**Key words:** *Archivio giuridico Filippo Serafini*, Canon Law, Ecclesiastical Law, Civil Law, International Law.

## INDICE DEL FASCICOLO 1 2019

*Giuseppe Dalla Torre, Geraldina Boni, CL* ..... 1

*Atti del Convegno di studi*

*150 della Rivista Archivio giuridico Filippo Serafini (1868-2018)*

*Alma Mater Studiorum, Bologna, 24 ottobre 2018*

*Giuseppe Dalla Torre, Per i 150 dell'Archivio giuridico.*

*Quale passato, quali prospettive*..... 5

*Andrea Zanotti, Il significato e il valore di una rivista  
interdisciplinare per il recupero dell'unità della cultura e  
dell'esperienza giuridica* ..... 25

*Alessia Legnani Annichini, Figure e percorsi storico-giuridici:*

*i primi 100 anni dell'Archivio giuridico* ..... 41

*Nicoletta Sarti, Cinquant'anni di storia e diritto nelle pagine*

*dell'Archivio giuridico (1968-2018)* ..... 61

*Elena Ferioli, La separazione fra legislativo ed esecutivo  
nell'Italia prerepubblicana: spunti di riflessione dall'Archivio  
giuridico*..... 75

*Ivano Pontoriero, L'Archivio giuridico e il diritto romano:*

*figure e itinerari di ricerca* ..... 107

*Leonardo Nepi, Pluralismo etico e biodiritto: il contributo  
al dibattito biogiuridico dalle pagine dell'Archivio giuridico*

*Filippo Serafini* ..... 131

*Costantino M.-Fabris, Diritto della Chiesa e diritto dello*

*Stato in un dibattito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine  
di Archivio giuridico* ..... 143

*Matteo Carnì, La nascita di una nuova disciplina.*

*L'Archivio e il diritto vaticano*..... 169

*Alberto Tomer, Il Collegio dei Fiamminghi Jean Jacobs*

*e l'Archivio giuridico: un rapporto secolare*..... 185

*Geraldina Boni, L'Archivio come 'ponte' tra scienze*

*giuridiche secolari e scienza canonistica* ..... 205

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868  
*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, 'estratto' degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: [info@muchieditore.it](mailto:info@muchieditore.it).

***Recensioni e segnalazioni bibliografiche:*** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.